



STATUTO

CONFEDERAZIONE GENERALE DEI CONSUMATORI altrimenti detta

CONFCONSUMATORI

DELEGAZIONE COMUNALE DI ALTAMURA APS

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE.

È costituita nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Altamura, quale Ente del Terzo Settore, un'associazione denominata **Delegazione Comunale di Altamura** della Federazione Provinciale di Bari della Confconsumatori - aderente alla "Confconsumatori"- Confederazione Generale dei Consumatori.

L'associazione assume la seguente denominazione: "Confederazione Generale dei Consumatori" (o semplicemente "Confconsumatori") - Delegazione di Altamura "APS" (Associazione di Promozione Sociale) - in conformità al dettato dell'art.35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS (Enti del Terzo Settore) con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), allorquando istituito. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con Delibera dell'Assemblea di modifica di statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2 - SCOPI E DURATA.

La Confconsumatori - Delegazione Comunale di Altamura APS - più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha fini di lucro, non può distribuire - direttamente o indirettamente - utili, e svolge la propria attività avvalendosi principalmente della collaborazione volontaria e non remunerata dei propri associati e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa si propone come scopo principale la tutela dei consumatori e utenti ed è inoltre associazione apartitica, di promozione sociale che svolge attività di promozione ed utilità sociale a favore degli associati e di terzi. A tale scopo la Delegazione potrà effettuare le attività previste dagli Statuti della Confconsumatori Nazionale, Regionale e Provinciale, dai regolamenti o deliberazioni approvate dagli organi nazionali o regionali o provinciali.

Art. 3. - FINALITÀ E ATTIVITÀ.

L'associazione opera, senza scopo di lucro, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice

 del Terzo Settore:

A) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

B) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

C) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

D) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, la valutazione ed indagini sulla qualità dei servizi pubblici, delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare:

a) informare, organizzare e difendere i consumatori battendosi per l'applicazione dei loro diritti fondamentali (diritto alla salute ed alla sicurezza, diritto alla tutela degli interessi economici, diritto al risarcimento dei danni, diritto all'informazione ed all'educazione, diritto alla rappresentanza);

b) rappresentare i consumatori in tutti i contesti pubblici e privati ove si rendesse necessario;

c) assistere le fasce deboli della popolazione e gli anziani;

d) contribuire alla lotta alla ludopatia e agli sprechi alimentari.

Art. 4 - REALIZZAZIONE SCOPI.

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

1. promuovere l'emanazione di norme e di strumenti di tutela;

2. promuovere studi e ricerche anche in ambito universitario;

3. realizzare iniziative editoriali e materiale didattico e divulgativo per informare i consumatori su argomenti di particolare importanza (assicurazione, educazione alimentare, minori e tv, risparmio energetico, ecc...);

4. distribuire il periodico "Confconsumatori notizie";

5. realizzare studi, indagini, programmi di informazione e seminari per orientare il consumatore affinché sia consapevole attore di un mercato trasparente e solidale;

6. compiere battaglie e denunciare abusi e truffe in tutti i campi dell'utenza e del consumo;

7. promuovere iniziative per l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione;

8. sostenere la conciliazione come metodo di risoluzione delle controversie, sottoscrivendo protocolli.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente

dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti Pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 5. - SVOLGIMENTO ATTIVITA' DIVERSE.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

ART. 6 - SOCI.

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono aderire alla Confconsumatori - Delegazione Comunale di Altamura APS - tutti i cittadini consumatori e utenti.

I soci della Delegazione diventano automaticamente soci effettivi della Confconsumatori Regionale e Nazionale, ed esercitano il voto per tramite dei delegati, come stabilito dall'art. 5 dello Statuto Nazionale e dall'art. 5 dello Statuto Regionale.

Per associarsi alla Confconsumatori si deve sottoscrivere il modulo di iscrizione alla Confconsumatori Puglia - Sede Regionale e Provinciale -, che comprende anche l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ove necessaria per legge, e versare apposita quota di iscrizione.

Gli associati partecipano alla vita dell'associazione, prendono parte alle assemblee, si attivano per lo sviluppo materiale e morale di Confconsumatori.

Ciascun socio ha diritto di voto nell'Assemblea Provinciale.

I diritti e doveri dei soci sono regolati dallo Statuto Nazionale della Confconsumatori e dai regolamenti attuativi del medesimo. La Delegazione Comunale ha l'obbligo di comunicare annualmente, agli organi Nazionali e Regionali della Confconsumatori, l'elenco dei soci.

Art. 7. - DOMANDA DI AMMISSIONE.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 8 - RIGETTO DELLA DOMANDA.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della

sua prima riunione.

Art. 9 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 10 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO.

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

L'espulsione dell'associato, per gravi motivi, insanabile contrasto con le finalità statutarie e/o con le decisioni assunte ai fini di garantire l'univocità e la linea d'azione stabilita a livello nazionale dagli organi dell'associazione, viene deliberata, sentite le parti in causa e svolta opportuna istruttoria, dal Consiglio Confederale Nazionale se trattasi di associato che ricopre cariche sociali, o dagli Organi della Federazione Territoriale di appartenenza nelle altre ipotesi. L'associato ha 60 giorni per impugnare la delibera, presentando ricorso scritto presso il Comitato di Garanzia che decide, sentite le parti e svolta l'opportuna istruttoria,

entro 180 giorni dalla ricezione del ricorso, con decisione non impugnabile.

L'associato espulso decade automaticamente e con effetto immediato da tutti gli organi dell'associazione, nonché dalle cariche ricoperte in seno all'associazione o in nome e per conto di quest'ultima nelle sedi in cui rappresenta l'associazione stessa.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale non comporta la perdita della qualità di socio. L'associato non in regola con il versamento della quota non potrà usufruire dei servizi di Confconsumatori fino a che non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione.

Il Presidente Nazionale, ovvero il Presidente della Federazione Territoriale, può disporre in via temporanea l'immediata sospensione dei soggetti in questione, in attesa della decisione degli organi competenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - VOLONTARI.

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10,00 Euro giornalieri e 150,00 Euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

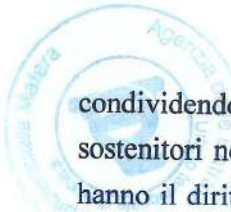
Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 12 - SOSTENITORI.

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che,



condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 13 - LAVORATORI.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

ART. 14 - ORGANI DELLA DELEGAZIONE COMUNALE.

Sono organi della Confconsumatori - Delegazione Comunale di Altamura:

- 1- l'Assemblea Generale degli associati;
- 2- il Consiglio Direttivo;
- 3- l'Organo di Controllo
- 4- i Delegati Territoriali, Zonali e Comunali.

ART. 15 - ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI.

L'assemblea dei soci ha il compito di:

- 1- stabilire le linee programmatiche dell'Associazione;
- 2- approvare annualmente il rendiconto economico-finanziario presentato dal Presidente;
- 3- eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo ed eventualmente l'Organo di Controllo alla scadenza quadriennale;
- 4- eleggere, periodicamente, i delegati alle Assemblee Provinciali, Regionali e Nazionali, in conformità agli Statuti Regionali e Nazionali;
- 5- deliberare sulle modificazioni dello Statuto.

Art. 16 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su iniziativa del Presidente, del Consiglio Direttivo ovvero di almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea è convocata con avviso, contenente l'ordine del giorno, la data ed il luogo della riunione, che deve essere affisso presso la sede sociale per almeno 15 giorni consecutivi precedenti la data di convocazione.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza del 50% dei soci e in seconda convocazione con qualsiasi numero di partecipanti.

È ammessa la delega ad altro socio, per un massimo di 2 deleghe raccolte da ciascun socio.

L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

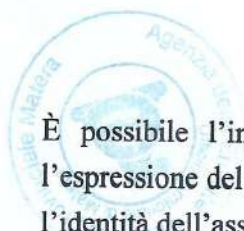
Art. 17 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
 - approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
 - definisce il programma generale annuale di attività;
 - procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
 - procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
 - delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 10;
 - delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
 - delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e Statuto;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 18 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.



È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 19 - MODIFICHE STATUTO.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20 - DELIBERE DI APPROVAZIONE.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

ART. 21 - CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 22 - CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui

deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 23 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

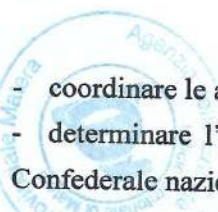
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocato su iniziativa del Presidente, dell'organo di controllo se nominato, oppure di un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera su ogni materia che non sia di specifica competenza dell'Assemblea degli associati. In particolare ha il compito di:

- promuovere le iniziative utili per il raggiungimento dello scopo associativo ivi comprese le eventuali azioni giudiziarie sia come parte attrice che come parte convenuta;



- coordinare le attività dei delegati territoriali, zionali e comunali;
- determinare l'ammontare delle quote associative secondo le indicazioni del Consiglio Confederale nazionale;
- promuovere le azioni giudiziarie necessarie per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e per il perseguimento delle finalità statutarie;
- collaborare con il presidente per il raggiungimento di tutte le finalità sociali.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 24 - IL PRESIDENTE.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ossia tre anni. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

Art. 25 - PROVVEDIENTI DI NECESSITA' E URGENZA.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo, entro e non oltre trenta giorni dalla adozione. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 26 - IL TESORIERE.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio aggiornare il libro dei soci anche in forma telematica.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 27. - IL SEGRETARIO.

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di

Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 28 - L'ORGANO DI CONTROLLO.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di Controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 29 - REVISORE LEGALE DEI CONTI.

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 30 - PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a Euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 31 - ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 32 - PATRIMONIO SOCIALE.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 33 - UTILIZZO DEL PATRIMONIO SOCIALE.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la

sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 34 - LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 35 - PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 36 - BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila Euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 37 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI.

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 19, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del



terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 38 - NORMA FINALE.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni. e le disposizioni statuarie e regolamentari della Confconsumatori Nazionale e Regionale Il presente Statuto si intende modificato ed integrato da eventuali successive modifiche dello Statuto Nazionale.

Giuseppe Agnelli

Marie Laurence Venturiello

Samuele Perry

Rubino Michele

Dario Bartolomeo

Renzo Decker

Paolo Carlucci





CONFCONSUMATORI
CONFEDERAZIONE
GENERALE DEI
CONSUMATORI

Associazione di consumatori per i consumatori
riconosciuta dal



Ministero dello Sviluppo Economico

Sede di Altamura: Via G. GRIFFI, 14 - 70022 Altamura (BA) Tel.: 360995401 TEL FAX 0803327535
E.mail: confconsumatorialtamura@live.it Sito web: www.confconsumatorialtamura.it

Verbale assemblea associazione CONFCONSUMATORI del 25/05/2021

L'anno, 2021 il giorno 25 del mese di MAGGIO, alle ore 19.30, in seconda convocazione presso la propria sede in via Giandonato Griffi al civico 14, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione Confconsumatori sede di Altamura per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Avv.to Giuseppe Pignatelli., verbalizza il Sig. Michele Micunco.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti n°07. soci su n° 23 iscritti nel libro soci anno 2021, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifica da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente delega il Sig. Michele Micunco legale rappresentante dell'associazione, di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetto all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.



CONFCONSUMATORI
CONFEDERAZIONE
GENERALE DEI
CONSUMATORI

Associazione di consumatori per i consumatori
riconosciuta dal



Ministero dello Sviluppo Economico

Sede di Altamura: Via G. GRIFFI, 14 - 70022 Altamura (BA) Tel.: 360995401 TEL FAX 0803327535
E.mail: confconsumatorialtamura@live.it Sito web: www.confconsumatorialtamura.it

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.



CONFCONSUMATORI
CONFEDERAZIONE GENERALE DEI
CONSUMATORI

Via Griffi, 14 70022 ALTAMURA (BA)
C.F.: 91114920720



Il Segretario

Renzo Rocher

Il Presidente

[Signature]



AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI M. ALTAMURA	
N. 802	Cartolare secco SI ☐ NO ☒
Serie 3	Imposta €
Data	Somma €
	Interessi €
	T. s. €
	Totale €

15 GIU. 2021

LIBERTO ALLO SPORTELLLO
(Procuratore DENORA)
Firma in delega del Direttore Provinciale
(Francesco Di Biasi)